

variante generale

volume RUE 1

Provincia di Reggio Emilia
COMUNE DI NOVELLARA

RUE

allegato D

allo strumento urbanistico approvato con Del. C.C. n° 74 del 30/11/2004



ADOTTATO con D.C. n° del
APPROVATO con D.C. n° del

**IMPIANTI VERDI E NORME DI TUTELA
DELLE ALBERATURE E DEI GIARDINI**

Il Progettista
ARCH. GIANLUCA CRISTOFORETTI
Resp. UFFICIO DI PIANO COMUNE DI NOVELLARA



S. Giovanni della Fossa

S. Maria della Fossa

Il Sindaco
GIANFRANCO

Il Segretario Gen. Le
NOV. 2004

ufficio di piano
area pianificazione territoriale

Provincia di Reggio Emilia
COMUNE DI NOVELLARA

variante generale

RUE

Regolamento Edilizio Urbanistico
(art. 29 L.R. 20/2000)

**IMPIANTI VERDI E NORME DI TUTELA
DELLE ALBERATURE E DEI GIARDINI**

INDICE

PRINCIPI DI BASE	pag. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1) OGGETTO DELLA TUTELA	pag. 2
2) NORMA DI ESCLUSIONE	pag. 3
3) PRESCRIZIONI DI INTERVENTO	pag. 3
4) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	pag. 5
5) ABBATTIMENTI	pag. 6
6) POTATURE	pag. 7
7) DANNEGGIAMENTI	pag. 7
8) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	pag. 8
9) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	pag.10
10) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	pag.10
11) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI	pag.11
12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	pag.11
13) DIFESA FITOSANITARIA	pag.11
13 bis) DIFESA FITOSANITARIA DEL PLATANO	pag.12
13 ter) AIUOLE PER PISTE CICLOPEDONALI	pag. 13

TUTELA DI SIEPI, FILARI E ALBERI DI PREGIO

14) TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	pag. 14
15) ALBERI DI PREGIO	pag. 14
16) REGOLAMENTO D'USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	pag. 16
17) PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCH. E AMB.LE	pag. 16
18) PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE	pag. 17
19) MISURE DI PROTEZIONE DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE	pag. 17
20) SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA	pag. 17
21) DRENAGGI SOTTERRANEI	pag.18

NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

22) NORME FINANZIARIE	pag. 18
23) ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO SUL TERRITORIO	pag. 18
24) REGOLAMENTI IN CONTRASTO	pag. 18

CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

25) CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO	pag. 18
--	---------

ALLEGATO: LE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER I NUOVI IMPIANTI	pag. 23
---	---------

PRINCIPI DI BASE

La vegetazione è un elemento imprescindibile del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare aria e acqua, di migliorare le caratteristiche del suolo, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, di contribuire alla ricreazione psicologica umana ed è pertanto necessario riconoscerne il rilievo anche in molti aspetti culturali e sociali.

Il Regolamento del Verde, che l'Amministrazione Comunale approva, disciplina e salvaguarda le aree verdi pubbliche e private e costituisce l'allegato D ai sensi dell'art. 98. Art. 98.7 "Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini" del Regolamento Urbanistico Edilizio.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In tutto il territorio del Comune di Novellara la salvaguardia e la formazione del verde con finalità di miglioramento della diversità biologica, di tutela delle componenti naturalistiche, ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale degli ambiti urbani e del territorio rurale, è soggetta a monitoraggio e può essere promossa da appositi progetti. Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde sono disciplinati dal Regolamento comunale del Verde, escludendo dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, ivi compresa la coltivazione delle aree forestali e del bosco nelle aree proposte per la quale valgono le disposizioni contenute nella D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995.

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive quali stagni, fossi, scoli e prati.

Il Regolamento comunale del Verde disciplina in modo specifico:

- a) la salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private dettando norme in ordine alle azioni per perseguirla, agli interventi colturali e alle manutenzioni ammesse, alle distanze delle alberature dai confini e dalle infrastrutture, alla regolamentazione del verde nelle aree di cantiere, alla difesa fitosanitaria;
- b) l'impianto degli equipaggiamenti verdi in ambito urbano (parchi e giardini pubblici e privati, filari alberati, aiuole stradali, parcheggi, boschi urbani, orti urbani) e rurale;
- c) la salvaguardia del sistema della vegetazione diffusa e della vegetazione spondale o ripariale;
- d) le attività gestionali ordinarie e straordinarie di cura e manutenzione del verde, le sanzioni per gli inadempimenti e/o per gli abbattimenti non autorizzati, gli obblighi di messa a dimora di impianti verdi di sostituzione e/o compensazione ambientale.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1) OGGETTO DELLA TUTELA

Indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica negli elaborati di PSC e RUE sono soggetti a tutela:

- a) le aree forestali, i soprassuoli boschivi o boschi, i rimboschimenti, le formazioni lineari o riparie in conformità alla D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995;
- b) il sistema della vegetazione diffusa comprendente i boschetti, le macchie arbustive, le siepi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio, anche se isolate, e comunque quelli individuati nelle cartografie di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo del PSC;

- c) i Parchi e i Giardini Comunali, le aree a verde pubblico, attrezzate e non, destinate al gioco, le aree a verde di uso pubblico, a meno che non se ne ravvisino esigenze di trasformazione per evidenti motivi di pubblica utilità, con obbligo di reimpianti sostitutivi e salvaguardia delle alberature di pregio;
- d) i giardini privati di impianto storico, ovvero dotati di equipaggiamenti il cui impianto è antecedente al 1950 e gli orti urbani;
- e) gli esemplari arborei aventi diametro del tronco superiore a cm 20, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 20 rilevato ad m 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.
- f) gli esemplari arborei della specie tasso, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 10 cm.;

2) NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti non in ambito urbano, i vivai, le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposti a tutela particolare.

I tutori vivi delle piantate delle vite non sono esclusi dalla presente normativa.

3) PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati dagli elementi di cui alla precedente lettera a) dell'art.1 del presente regolamento, ha l'obbligo di mantenere e curare gli impianti verdi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle presenti norme allegate al RUE;

L'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute;

Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi e filari alberati, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione;

Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le caratteristiche descritte all'art. 70 delle norme del PSC e cioè :

- a) gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;
- b) gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 20 cm. a qualunque specie appartenenti;
- c) gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 20 cm. a qualunque specie appartenenti;
- d) gli esemplari arborei della specie tasso, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 10 cm.;

e) gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento;

Gli interventi edilizi non dovranno altresì offenderne l'apparato radicale;

Fatti salvi gli ambiti e le zone nei quali la strumentazione urbanistica (PSC, RUE, POC) prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile (SP) in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a mt. 3,0 e un diametro, misurato a mt. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Negli ambiti per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso, in tutti gli interventi di ampliamento oltre il 30% della SC (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone residenziali, agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali, oppure, in alternativa la realizzazione di schermature verdi a parete, sulle facciate dell'edificio, che mitighino l'impatto estetico del nuovo insediamento;

Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive ovvero da progetto colore specifici;

Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto, con una dettagliata descrizione delle specie arbustive e arboree da inserire, delle modalità di messa a dimora e delle modalità gestionali successive alla messa a dimora; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo;

In particolare dovranno essere prodotti :

- a) idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco ad un metro dal suolo e della chioma e, per gli alberi oggetto di tutela, la documentazione fotografica;
- b) localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie, da evidenziare con colorazione diversa rispetto all'evidenziazione degli esemplari arborei esistenti sopraelencati;
- c) individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tecnico;

4) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. In tutti i progetti relativi ad aree pubbliche si prescrive, nell'ambito dell'apposito capitolato d'appalto, una garanzia triennale di attecchimento delle piante ai fornitori.

2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie e delle essenze dovranno essere relazionati alla zona in cui sono attuati gli interventi preservando la naturalità del paesaggio nei contesti rurali (con particolare riferimento alle aree di tutela naturalistica e di valore paesaggistico – ambientale) lasciando invece una maggiore opportunità di scelta negli impianti urbani, nei quali peraltro va garantita la massima continuità delle aree verdi secondo le seguenti casistiche:

a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone proprie della Pianura Padana nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti di specie autoctona o naturalizzata nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti a varietà ornamentali e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti alle varietà ornamentali.

c) Verde urbano

In ambito urbano l'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate), prediligendo le specie che necessitano di scarsa manutenzione (non particolarmente idroesigenti). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari. All'interno delle nuove realizzazioni di aree verdi pubbliche si sconsiglia di utilizzare specie arboree che possono dare origine a fenomeni allergici (Pioppi in genere *Populus* sp.).

E' posto l'obbligo di realizzare pareti verdi a mitigazione delle parti di rampe di accesso a parcheggi o locali interrati.

d) Impianti sconsigliati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

3. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta. Sono da preferirsi allineamenti lungo percorrenze piuttosto che di natura arbitraria a separazione delle proprietà.

4. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

5) ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli alberi sottoposti a tutela è consentito di norma solo in caso di stretta necessità, come ad esempio la pubblica utilità, l'incolumità delle persone e degli immobili, ed in via straordinaria qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi della presente normativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Chi intende abbattere un albero deve inoltrare all'Ufficio Ambiente del Comune una richiesta in carta libera nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Amministrazione comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano non esaustive il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia di un tecnico: tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.

Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro sarà ovviamente negativo, con la descrizione dell'esplicita motivazione.

Il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione comunale nel termine di 30 giorni è da intendersi come riscontro positivo nel rispetto del silenzio-assenso.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione all'Ufficio ambiente.

Quando prescritto dall'Amministrazione comunale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prospettato dal riscontro positivo dell'Ufficio Ambiente alla comunicazione del richiedente, da n.2 esemplari di diametro, misurato ad 1 m di altezza, pari almeno a 6 cm per ogni pianta tagliata.

Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza non inferiore a 3,0 metri. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della comunicazione del richiedente, o gli interventi volti a compromettere irrimediabilmente la vita degli esemplari arborei, comportano ai sensi della normativa vigente per ogni esemplare interessato, l'applicazione di una sanzione amministrativa proporzionale (L.689/81 art. 10) stabilita da € 50,00 ad € 300,00 per ogni 10 cm eccedenti il diametro del tronco, di cui all'art.1, 1° comma lettere "e" ed "f" del presente regolamento

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una singola violazione al presente Regolamento, con la conseguente somma delle sanzioni previste.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO DI SOSTITUZIONE
diam. 20 - 30 cm	n. 2 alberi
diam. 30-40 cm	n. 3 alberi
diam. 40-60 cm	n. 4 alberi
diam. oltre 60 cm	n. 5 alberi

Ove si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario a proprie spese dovrà fornire e mettere a dimora gli alberi prescritti dall'Amministrazione Comunale, in area pubblica adeguata.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Ambiente.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

6) POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non necessita di potature.

La potatura è un intervento che ha un carattere di straordinarietà nelle piante giovani e di ordinarità solo nelle piante che sono state potate in passato, soprattutto con interventi drastici (capitozzatura, ecc.).

Eccettuati alcuni casi particolari debitamente documentabili, come ad esempio i tutori vivi delle piantate, o l'arte topiaria, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo, e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali: tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile, ad eccezione dei filari di salici e di pioppi neri da capitozzo, situati nelle campagne.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- a) per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dalla fine di novembre a marzo);
- b) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo, luglio-agosto e dicembre-gennaio-febbraio;
- c) sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno.

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni pianta potata ad eccezione dell'intervento di cui al comma 4 del presente articolo che comporta una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00 per ogni albero capitozzato.

7) DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'esemplare arboreo senza comprometterne la vita, comportano una sanzione amministrativa da euro 50,00 ed euro 300,00 per ogni pianta danneggiata.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Casi specifici di danneggiamento sono i seguenti:

- a) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- b) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- c) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
- d) E' vietato l'asporto del terreno.
- e) E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune: tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- f) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni del gas e dell'acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e quindi:
 - g) 4 metri da condutture sotterranee di acqua e fognature;
 - h) 3 metri da tubazioni del gas a bassa pressione,
 - i) 2 metri da tubazioni del gas ad alta pressione e cavi elettrici interrati.
- j) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle piante e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

8) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.:

- a) Evitare il costipamento del terreno in prossimità dell'apparato radicale; effettuare operazioni a mano per quanto possibile.
- b) Evitare la ricarica del terreno anche solo per piccole frazioni: le costrizioni all'apparato radicale, infatti, causano squilibri fisiologici difficilmente sanabili.
- c) Evitare l'abbassamento del terreno.
- d) Evitare scavi in prossimità delle radici.
- e) Evitare modificazioni della falda freatica più superficiale.
- f) Evitare lo spargimento di rifiuti edili di qualsiasi natura che possono alterare il pH del terreno.
- g) Evitare la perdita d'acqua in grosse quantità e per periodi prolungati.
- h) Evitare di danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle piante, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste delle tavole di legno.

Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Difesa di superfici vegetali.

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m 1.8. nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m 5 dalla chioma degli alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi, se permessi dalle norme vigenti, solo ad una distanza minima di m 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie di suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m 1,5.

Se per insufficienza di spazio – a giudizio della Direzione dei lavori – non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche di suolo.

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia o pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad un 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, ed ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti solo a mano ed ad una distanza dal tronco non inferiore a m 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m 2 con alberi dotati di apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 1,5 dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m 1,5.

Difesa delle radici degli alberi in caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore ad m 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica.

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle

precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, ad esempio di asfalto o calcestruzzo, si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m 2 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni progettuali o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da mantenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Le suddette disposizioni devono essere adeguatamente illustrate alla ditte edili operanti sul territorio comune ed entrare a far parte integrante dei capitolati speciali d'appalto delle diverse tipologie di lavori pubblici.

9) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Per ovviare ai problemi causati dalle eccessive dimensioni di esemplari arborei situati nei pressi di edifici pubblici o di abitazioni private, nei nuovi progetti edilizi di qualsiasi tipo occorre rispettare alcune minime distanze nell'impianto e nella messa a dimora di nuovi esemplari da costruzioni o altri esemplari arborei o arbustivi:

- a) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze superiori a 20 m (farnia, platano, pioppo nero, pioppo bianco, frassino, tiglio) **almeno m 10**
- b) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze comprese fra 10 e 20 m (acero campestre, carpino bianco) **almeno m 6**
- c) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze sino a 10 m (albero di Giuda, varie specie di *Prunus*, ecc.) **almeno m 4**
- d) per alberi con portamento fastigiato, ossia con chioma piramidale o colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale) **almeno m 4**

Si prendono sempre comunque come riferimento le distanze prescritte all'art. 892 del Codice Civile, ossia:

- a) **3 metri** per gli alberi di alto fusto, come noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e tutte le specie che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza superiore a 3 metri;
- b) **1,5 metri** per gli alberi che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza inferiore a 3 metri, detti a medio fusto;
- c) **0,5 metri** per le siepi in generale, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri.

Qualora due fondi siano separati da un muro, non è necessario rispettare alcuna distanza ma le piante non devono superare il muro di confine in altezza.

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

10) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature si definiscono *aree di pertinenza* le superfici permeabili necessarie a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m 2 per alberi che presentino un diametro del tronco compreso fra 20 e 30 cm, e di m 4 per alberi con tronco avente un diametro di maggiori dimensioni.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, mai comunque inferiori ad 1 m, quando venga garantita la tutela dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di attecchimento.

11) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali e paesaggistici del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Sono fortemente sconsigliate alcune specie, che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone: tali specie sono la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus glandulosa*), l'Acer negundo (*Acer negundo*) e l'Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

L'elenco delle specie da utilizzare è allegato al presente Regolamento.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti dell'esistente, dovranno prevedere una sistemazione del verde secondo i canoni e le modalità previste e prescritte dal R.U.E.

Anche se l'intervento edilizio riguarderà soltanto una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione, occorrerà prevedere una sistemazione a verde consona ai dettami del Piano Regolatore Generale e del presente Regolamento.

Il progetto della sistemazione a verde delle aree suddette prevederà un elaborato riguardante la sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione precisa delle zone alberate, a prato, a giardino, le superfici pavimentate, l'elenco delle specie da mettere a dimora e di tutte le opere di arredo e di sistemazione esterna.

Dovrà essere indicata l'eventuale presenza di elementi naturali quali siepi, macchie boscate, formazione arbustive, presenza di stagni, ecc.

La difformità esecutiva dagli elaborati progettuali relativi alla sistemazione a verde costituirà causa pregiudiziale ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia.

13) DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

E' comunque necessario eseguire interventi antiparassitari soltanto con prodotti di tipo biologico per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.

In particolare è obbligatoria la lotta a :

Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412).

E inoltre obbligatoria la lotta al Bruco americano (*Hyphantria cunea*): occorre intervenire con trattamenti di tipo biologico (*Bacillus thuringensis* var. *kurstaki* o Btk).

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori.

13 bis) LA DIFESA FITOSANITARIA DEL PLATANO.

NOTA SUGLI ASPETTI SPECIFICI DELLA BIOLOGIA DEL FUNGO *CERATOCYSTIS FIMBRIATA* F. SP. PLATANI E SULLA DIAGNOSI DEL CANCRO DEL PLATANO

I Platani costituiscono importanti elementi estetici e paesaggistici delle città e, a causa dell'epidemia di cancro colorato mai debellato, per questo motivo deve essere tutelato maggiormente rispetto alle altre specie arboree ornamentali.

I riferimenti legislativi a cui attenersi sono i seguenti:

Decreto 3 settembre 1987 n. 412, Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.

Decreto 17 aprile 1998, Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*.

Circolare applicativa del D.M. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del Platano dal cancro colorato *Ceratocystis fimbriata*.

Gli interventi di potatura dei Platani non avranno carattere periodico, come spesso avviene per altre specie arboree ornamentali (Pioppi cipressini, Tigli, ecc.), ma dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto dalle normative suddette. Viene redatto anche un capitolato speciale d'appalto per le operazioni di potatura del Platano.

Per adempiere alle suddette considerazioni bisogna adottare uno schema di lavoro applicativo, composto dalle seguenti fasi.

a) Assenza di traffico e di persone.

Tale condizione è necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni, sia per la loro velocizzazione e la minimizzazione del trasloco dell'infezione in altro sito, vicino o lontano.

Sarebbe opportuno quindi predisporre per tempo un'ordinanza sindacale di chiusura totale del traffico pubblico e privato del tratto di pubblica via interessato dall'intervento.

b) Fattore meteorologico.

E' opportuno operare in condizioni meteorologiche prive di vento e di precipitazioni. In caso di instabilità atmosferica è meglio rimandare l'operazione.

c) Attrezzatura impiegata.

oltre ai soliti mezzi e da attrezzi utilizzati in simili operazioni (autoscala, motoseghe, bracci oleodinamici, prodotti disinfettanti, ecc.) occorre avere anche:

- un'autogru, per consentire minori tagli in quota e lo sfilo dell'esemplare dall'alberata, limitando i danni alle altre piante vicine;
- una motopompa per poter irrorare il sito;
- un numero sufficiente di teli in pvc, di spessore adeguato ad evitare strappi, per coprire il sottochioma, il luogo dove viene effettuato il depezzamento dei tronchi, il deposito temporaneo del legname ed il trattamento delle risulite sino al loro carico;
- dispositivi convogliatori-aspiratori della segatura in uscita dalle motoseghe, sia quelle impiegate in quota che a terra, costituiti da grossi aspiratori a imbuto di buon diametro da inserire sulla parte finale del tubo dell'aspirapolvere e tenere manualmente posizionati dietro lo scarico della motosega e pertanto appresso ad una motosega dovranno esserci 2 operai;

- rimorchi o autocarri furgonati o telonati per il trasporto delle risulite senza il rischio di perdere segatura nel tragitto: questi automezzi non dovranno calpestare, nel cantiere, la segatura per evitare di diffonderla nel successivo tragitto;
- cambio di indumenti per gli operai (sovratute, cappelli, elmetti, stivali) che a fine cantiere deve essere utilizzato;
- transenne varie per il blocco della circolazione veicolare;
- carotatrice-estrattrice o escavatore per l'estrazione del ceppo (se il ceppo viene estirpato in altro momento, il ceppo deve essere coperto con assito e/o telo in pvc , reso evidente per non costituire pericolo).

13 ter) AIUOLE PER PISTE CICLO-PEDONALI

Le aiuole dovranno avere una larghezza minima di m. 1-1,5 per permettere l'attecchimento delle radici delle piante messe a dimora.

Il terreno dovrà avere le seguenti caratteristiche: medio impasto, privo di sassi o di inerti, con un buon grado fertilità, eventualmente migliorata o integrata con piccole quantità di concime.

Per le aiuole situate in centro urbano le piante dovranno essere messe a dimora con telo pacciamante, da togliere dopo i primi due anni, per migliorare l'attecchimento delle piantine messe a dimora, garantendo comunque un'adeguata visibilità.

Per le aiuole situate in aree extraurbane si dovranno privilegiare le specie arbustive autoctone con buone caratteristiche di rusticità e la messa a dimora di tappeto erboso rustico, ossia con buona capacità di crescita anche in situazione di stress idrico.

Le necessità gestionali delle piante messe a dimora sono costituite principalmente da un'irrigazione periodica (almeno 1 volta ogni 10 giorni) durante il primo anno dell'impianto, specialmente per piante poste su terreni poveri e/o siccitosi.

Nel caso ci sia necessità di provvedere alla mascheratura di strutture o infrastrutture particolari si possono mettere a dimora anche specie arboree come *Acer campestre*, *Carpinus betulus pyramidalis*, ecc.

Vengono di seguito elencate specie erbacee ed arbustive che necessitano di aree parzialmente ombreggiate o completamente soleggiate.

ERBACEE

Achillea tomentosa
Agapanthus umbellatus
Helianthemum sp.
Lavandula sp.
Mesembryanthemum sp.
Origanum vulgare
Oxalis sp.
Potentilla alba
Potentilla calabra
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Thymus serpyllum
Vinca sp.

ARBUSTI

Buddleia davidii
Buxus sempervirens
Ceanothus azureus
Chaenomeles japonica
Cornus alba
Cotinus coggyria
Cytisus scoparius
Forsythia x intermedia
Genista sp.
Hibiscus syriacus

Jasminum sp.
Kerria japonica
Ligustrum vulgare
Magnolia soulangeana
Mahonia japonica
Nerium oleander
Philadelphus coronarius
Prunus laurocerasus
Punica granatum
Spiraea sp.
Syringa vulgaris
Viburnum opulus
Viburnum tinus

TUTELA DI SIEPI, FILARI E ALBERI DI PREGIO

14) TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

Le siepi, i filari e le macchie arbustive sono tutelati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione e il taglio di siepi, filari e macchie potrà essere autorizzata in via straordinaria qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione ambientale che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un beneficio ambientale all'esistente.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi derivati dal Piano di Sviluppo Rurale sono escluse dal presente articolo.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa ed il mantenimento degli stessi a livello paesaggistico.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati è prevista una sanzione amministrativa proporzionale da euro 25,00 ad euro 60,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadrato di macchia.

Oltre alla sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

E' prevista inoltre una sanzione amministrativa proporzionale da euro 10,00 ad euro 60,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadrato di macchia danneggiata.

15) ALBERI DI PREGIO

Considerata la notevole importanza degli alberi di grandi dimensioni dal punto di vista paesaggistico, ambientale, naturalistico e conservazionistico, il regolamento tutela tutti gli esemplari arborei di grandi dimensioni, elencati nel censimento comunale del verde, ed in particolare gli esemplari appartenenti a specie autoctone come la Farnia (*Quercus robur*), Olmo campestre (*Ulmus minor*), il Pioppo nero (*Populus nigra*), frassini (*Fraxinus sp.*) Ontano nero (*Alnus glutinosa*).

Gli esemplari arborei di maggior pregio appartengono a specie autoctone e presentano una buona ed equilibrata struttura fisica (chioma, tronco e radici).

In particolare vengono tutelate e protette, in base al presente regolamento ed alle apposite norme regionali, le singole piante, e i filari elencati nel database (aggiornato al dicembre 2007) del censimento del verde extraurbano.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vita delle piante e di adottare necessari provvedimenti per la loro salvaguardia e protezione.

Tutti gli interventi di abbattimento e/o di modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono essere autorizzati dal Comune.

Ogni intervento di potatura degli esemplari indicati dovrà essere valutato attentamente e dovrà ottenere il nulla osta da parte dell'Ufficio Ambiente del comune

che attraverso sopralluoghi in situ e valutazioni sulla conservazione, provvederà a rilasciare un parere.

L'inottemperanza alle prescrizioni suddette comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura delle chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, eccetto particolari casi nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie.

Le piante di sostituzione dovranno avere diametro di almeno 6 cm, misurato ad 1 m dal colletto.

L'abbattimento di alberi di pregio, avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della comunicazione del richiedente, o gli interventi volti a compromettere irrimediabilmente la vita degli esemplari arborei, comportano ai sensi della normativa vigente, l'applicazione, per ogni esemplare interessato, di una sanzione amministrativa proporzionale da euro 150,00 ad euro 450,00 per ogni 10 cm eccedenti il diametro minimo (20 cm.) del tronco delle piante di pregio censite e descritte nelle tabelle n. 7a e 7b allegate alla relazione tecnica dell'aggiornamento del censimento del verde urbano ed extraurbano comunale di Novellara.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato di seguito:

albero abbattuto senza autoriz.	impianto di sostituzione
diametro fino a 40 cm	n.3 piante
diametro fino a 70 cm	n.4 piante
diametro fino a 100 cm	n.5 piante
diametro fino a 130 cm	n.6 piante
diametro oltre i 130 cm	n.7 piante

Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti di sostituzione siano inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o per altre caratteristiche locali, si applica quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Qualora, ove prescritto, non si procedesse all'impianto di sostituzione, si applicherà una sanzione amministrativa aggiuntiva stabilita da euro 150,00 a euro 450,00

16) REGOLAMENTO D'USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, oasi faunistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
 - c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
 - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
 - e) permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
 - f) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone; provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate;
- h) l'uso di mezzi a motore;
- E' invece consentito, solo previa e motivata autorizzazione scritta:
- a) introduzione di veicoli a motore;
 - b) organizzazione di eventi ricreativi culturali;
 - c) l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere;
 - d) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici appartenenti a specie autoctone;
 - e) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - f) l'utilizzo di immagini delle aree verdi pubbliche per scopi commerciali;
 - g) l'ingresso a cavallo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, sfalcio di aree prative, asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quanto non contrasti con i principi basilari di questo Regolamento.

17) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, rappresenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti da uno specifico strumento. Essa impone altresì interventi conservativi di manutenzione e restauro; in assenza di specifico censimento

vanno considerati giardini di pregio storico tutti quelli ancora esistenti nell'ambito degli edifici "EM" (edifici di valore monumentale) del PSC e del RUE e comunque quelli che abbiano impianti di oltre 100 anni. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito ed un progetto che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

Gli interventi di carattere manutentivo effettuati nei giardini e nei parchi che possiedono un notevole valore storico, architettonico e ambientale devono tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche originarie.

18) PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

19) MISURE DI PROTEZIONE DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere.

E' obbligatorio tagliare le piante erbacee ed i piccoli arbusti delle sponde dei fossi e canali al fine di mantenere la biodiversità vegetale ed animale, oltre che garantire l'integrità degli argini ed il corretto deflusso delle acque, mentre è vietato il taglio e l'estirpazione di piante arbustive o arboree.

Nelle aree incolte vanno eseguiti gli sfalci dell'erba al fine di contenere lo sviluppo delle erbe infestanti, dei parassiti ed al fine di ridurre il rischio di incendio.

Al fine di proteggere il manto erboso sulle sommità arginali in cui in diverse zone del territorio di Novellara, sono presenti erbe importanti perchè rare a livello nazionale o mondiale è vietato transitare con mezzi motorizzati di qualsiasi cilindrata. E' permesso il transito ai mezzi agricoli che sono in attività e lavorano le pertinenze .

E' altresì vietata inoltre la raccolta delle seguenti specie erbacee rare (parte aerea e radici) patrimonio del territorio di Novellara: Viola Pumila, Senecio paludosus, Euphorbia palustris. E' vietata la raccolta di erbe, piante e animali nell'ARE(Area di Riequilibrio Ecologico) delle "Valli di Novellara e di Reggiolo" E' permessa la raccolta dei semi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00

20) SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Gli stagni e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardata: è vietato il loro riempimento, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organismi competenti.

Gli interventi di riempimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, oltre ad una sanzione amministrativa, di euro 300,00 il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti.

21) DRENAGGI SOTTERRANEI

In caso di interventi di nuova sistemazione fondiaria che prevedono la riduzione delle superfici di fossi o corpi idrici minori, riconosciuti come importanti e necessari al mantenimento della biodiversità degli agroecosistemi intensivi, sono necessarie opere di miglioramento ambientale volte ad aumentare la ricchezza ecologica e biologica del territorio agreste, per compensare l'indubbio depauperamento ambientale provocato dai drenaggi sotterranei.

NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

22) NORME FINANZIARIE

Tutti le somme derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà destinato ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

23) ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO SUL TERRITORIO

Gli agenti di polizia municipale, i dipendenti comunali delegati dal Sindaco, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie in convenzione accertano, le violazioni alle norme del presente Regolamento ed effettuano le contravvenzioni conseguenti.

24) REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari ed urbanistiche comunali attualmente in contrasto con il presente Regolamento si intendono sostituite.

Il presente regolamento annulla e sostituisce l'art. 31 del Regolamento Comunale di polizia locale, approvato con Delibera Consigliare n. 103 dell'11 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, e l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 27 aprile 1990. Inoltre il presente regolamento sostituisce l'art. 70 e l'art. 98 del R.U.E. del P.S.C.

CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

25) CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in piante facilmente riproducibili o sostituibili e piante difficilmente riproducibili, intendendo per prime quelle specie capaci di una riproduzione e di un accrescimento rapidi (inferiore a 5 anni) e per le seconde quelle specie che raggiungono la maturità biologica in un periodo lungo (oltre i 5 anni): nella prima categoria rientrano gli arbusti, mentre nella seconda tutti gli alberi di alto fusto,

Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo del ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si devono sostenere per ripristinare la situazione preesistente.

$$I_t = Sp \cdot \frac{1}{q^n}$$

dove I_t è l'indennità totale, Sp è l'accumulazione dell'anno n alle spese di reimpianto e di manutenzione e $\frac{1}{q^n}$ è il coefficiente di anticipazione.

A tal proposito si potrà riferimento a prezzi e a tariffe che sono facilmente reperibili presso i vivaisti e le ditte del settore.

Il danno subito da questa categoria di piante si presenta in genere globale e tale da distruggere la pianta nel suo complesso.

Nel caso di lesione parziale, l'indennità sarà direttamente proporzionale al danno subito.

$$I_p = \frac{I_t \cdot X}{100}$$

dove I_p indennità parziale, I_t è l'indennità totale e X è la percentuale di danno.

Il saggio di interesse da adottare dovrà essere estremamente basso (1-3%), in quanto i beni ambientali, che possono configurarsi come particolari investimenti fondiari, sono in grado di apportare benefici tangibili nel medio e nel lungo periodo, ad un tasso di rischiosità quasi nullo.

Di più difficile attuazione appaiono le valutazioni di alberi di alto fusto, in quanto si tratta di piante per cui non si dispongono di elementi economici comparativi, essendo gli unici parametri di riferimento rappresentati dai prezzi di mercato stabiliti dai vivaisti.

Il valore degli alberi dipende dalla loro dimensione, dalla loro età, dal loro stato di conservazione, dal sito in cui sono localizzati e dall'aspetto estetico che determinano sul territorio.

Da un punto di vista strettamente dottrinale il metodo più appropriato è rappresentato dal procedimento basato sull'aspetto economico del valore complementare, in virtù del quale l'indennizzo equivale alla differenza tra il valore di mercato dell'area con l'albero e il valore dell'area in assenza di esso.

Il procedimento, per quanto metodologicamente corretto, presenta in pratica oggettive difficoltà di valutazione.

Queste ultime sono connesse alla straordinarietà del caso che è caratterizzato da un mercato in regime di monopolio di offerta per effetto della riproducibilità del bene solo in tempi lunghi.

Altrettanto valido dal punto di vista scientifico è il metodo basato su un particolare costo di ripristino.

Il valore delle piante ad alto fusto che non possono essere immediatamente sostituite da altri esemplari aventi pari dimensioni e pari aspetto estetico, sarà uguale alla somma di:

- a) un costo diretto, equivalente al prezzo di mercato di una pianta della stessa specie, aumentato del costo della messa a dimora e di un capitale di anticipazione, i cui interessi siano equivalenti alle spese che si dovranno sostenere per l'esecuzione delle cure colturali nel periodo dello sviluppo della pianta;
- b) un costo indiretto, equivalente all'accumulazione iniziale della differenza tra l'utilità (il beneficio) estetico-ornamentale annua che forniva la pianta abbattuta e quella fornita dal nuovo esemplare.

$$V = K_{dir} + U \cdot \frac{1}{q^n}$$

dove V è il valore della pianta abbattuta,

$$K_{dir} = Sp \cdot \frac{1}{q^n}$$

U è la differenza di utilità, n il numero di anni necessari affinché una nuova pianta raggiunga la medesima utilità di quella abbattuta.

Analogo al precedente è anche il metodo basato sul costo di ripristino delle utilità perse, secondo cui il valore di una pianta abbattuta equivale all'accumulazione iniziale dell'interesse annuo realizzabile con l'impiego di un capitale uguale al costo necessario a ricostituire una determinata pianta, la cui funzione estetica possa ritenersi uguale o simile a quelle fornita dall'esemplare distrutto.

Le annualità così determinate saranno conteggiate per un periodo di tempo necessario ad una nuova pianta per ripristinare la medesima utilità fornita dall'esemplare abbattuto.

$$V = Kr \cdot \frac{q^n - 1}{r} \cdot \frac{1}{q^n}$$

dove V è il valore della pianta abbattuta, K è il capitale necessario a ricostruire una pianta, r è il saggio di interesse.

I criteri metodologici esposti anche se partono da una corretta impostazione teorica, presentano obiettive difficoltà di applicazione e, inoltre, in alcune situazioni particolari non sembrano cogliere pienamente tutti gli elementi che condizionano il valore delle piante arboree ornamentali.

Al fine di superare le difficoltà connesse alla complessità della materia, è stato predisposto un procedimento basato sulla correlazione esistente tra il valore della pianta e alcuni indicatori dendrometrici misurabili, quali ad esempio l'altezza o la circonferenza del tronco, oltre ad alcuni indicatori relativi all'importanza biologica, estetica, paesaggistica e conservazionistica che l'esemplare assume.

Il valore della pianta è commisurato alle seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione, indice di dimensione.

Prezzo di base: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo.

In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10-12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un'altezza variabile fra cm 150 e 175.

Indice estetico e dello stato sanitario: il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO E POSIZIONE DELL'ALBERO	INDICE
Pianta sana, vigorosa, solitaria	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo > 5 es. o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo > 5 es. o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Indice di posizione: il coefficiente può oscillare da un minimo di 6 a un massimo di 10 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTA	INDICE
Centro città	10
Periferia	8
Zone rurali	6

Indice delle dimensioni: è correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e ,nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

CIRCONFERENZA IN CM	INDICE
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	19
200	20
220	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28

L'indennizzo da corrispondere al proprietario della pianta abbattuta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito propone i seguenti criteri di valutazione:

- a) ferite al tronco e scortecciamento: l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso.

LESIONI IN % DELLA CIRCONFERENZA	INDENNITÀ IN % DEL VALORE DELL'ALBERO
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

2) danni alla chioma: la valutazione del danno è commisurata all'entità di chioma soppressa o comunque fortemente compromessa, tenendo presente che, se oltre la metà dei rami risulta distrutta, si dovrà risarcire l'intero valore dell'albero.

ALLEGATO

LISTA DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER NUOVI IMPIANTI

SPECIE ARBOREE

PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| • <i>Acer campestre</i> L. | Acero campestre |
| • <i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn. | Ontano nero |
| • <i>Carpinus betulus</i> L. | Carpino bianco |
| • <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Frassino maggiore |
| • <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. | Frassino meridionale |
| • <i>Malus sylvestris</i> Miller | Melo selvatico |
| • <i>Populus alba</i> L. | Pioppo bianco |
| • <i>Populus nigra</i> L. | Pioppo nero |
| • <i>Prunus avium</i> L. | Ciliegio |
| • <i>Pyrus pyraster</i> Borkh. | Pero selvatico |
| • <i>Quercus robur</i> L. | Farnia |
| • <i>Salix alba</i> L. | Salice bianco |
| • <i>Salix triandra</i> L. | Salice da ceste |
| • <i>Tilia cordata</i> L. | Tiglio nostrale |
| • <i>Ulmus minor</i> Miller | Olmo campestre |

SPECIE ARBUSTIVE

PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • <i>Colutea arborescens</i> L. | Vescicaria |
| • <i>Cornus mas</i> L. | Corniolo |
| • <i>Cornus sanguinea</i> L. | Sanguinella |
| • <i>Corylus avellana</i> L. | Nocciolo |
| • <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Biancospino |
| • <i>Euonymus europaeus</i> L. | Fusaggine |
| • <i>Frangula alnus</i> Miller | Frangola |
| • <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | Olivello spinoso |
| • <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Ligustro |
| • <i>Prunus spinosa</i> L. | Prugnolo |
| • <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Spinocervino |
| • <i>Rosa canina</i> L. | Rosa selvatica |
| • <i>Salix cinerea</i> L. | Salice cinereo |
| • <i>Salix eleagnos</i> Scop. | Salice ripaiolo |
| • <i>Salix purpurea</i> L. | Salice rosso |
| • <i>Salix viminalis</i> L. | Salice da vimini |
| • <i>Sambucus nigra</i> L. | Sambuco |
| • <i>Viburnum lantana</i> L. | Lantana |
| • <i>Viburnum opulus</i> L. | Pallon di maggio |

IN ZONE AGRICOLE ALL'INTERNO DI AREE CORTILIVE POSSONO ESSERE MESSE A DIMORA ANCHE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE:

- | | |
|--|-------------------|
| • <i>Celtis australis</i> L. | Bagolaro |
| • <i>Ficus carica</i> L. | Fico |
| • <i>Juglans regia</i> L. | Noce |
| • <i>Malus domestica</i> Borkh. | Melo |
| • <i>Mespilus germanica</i> L. | Nespolo |
| • <i>Morus alba</i> L. | Gelso |
| • <i>Morus nigra</i> L. | Moro |
| • <i>Platanus acerifolia</i> L. | Platano |
| • <i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> | Pioppo cipressino |
| • <i>Prunus persica</i> L. | Pesco |
| • <i>Prunus armeniaca</i> L. | Albicocco |
| • <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. | Mirabolano |
| • <i>Prunus domestica</i> L. | Prugno, Susino |
| • <i>Prunus cerasus</i> L. | Amarena |
| • <i>Punica granatum</i> L. | Melograno |
| • <i>Pyrus communis</i> L. | Pero |
| • <i>Sorbus domestica</i> L. | Sorbo |
| • <i>Tiglio platyphyllos</i> Scop. | Tiglio |
| • <i>Vitis vinifera</i> L. | Vite comune |

PER QUANTO RIGUARDA LE SPECIE ARBUSTIVE SONO AMMESSE SOLO LE SPECIE CADUCIFOGLIE.

SONO VIETATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE:

- | | |
|--|-----------------|
| • <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | Robinia |
| • <i>Ailanthus altissima</i> Mill. Swingle | Ailanto |
| • <i>Acer negundo</i> L. | Acero negundo |
| • <i>Amorpha fruticosa</i> L. | Indaco bastardo |



versione: 5 maggio 2009

Responsabile del progetto :

Arch. Gianluca Cristoforetti, Responsabile Uso e Assetto del Territorio, Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Gruppo di lavoro :

Arch. Gianluca Cristoforetti, Geom. Ivan Ruscelli, Geom. Claudio Rossi, Geom. Luciana Bonini, Segreteria e Software Raffaele Davolio.

Ufficio di Piano:

Geom. Ivan Ruscelli, Geom. Claudio Rossi, Geom. Luciana Bonini, Raffaele Davolio, Geom. Oleari Mauro, Geom. Barbieri Stefania, Geom. Menozzi Marzia, Geom. Meschieri Claudio.